

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima) ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. OMISSIS del 2007 proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. OMISSIS ed elettivamente domiciliato in Bologna, via OMISSIS, presso lo studio dell'avv. OMISSIS;

contro

il Comune di Cesena, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. OMISSIS, con domicilio presso la Segreteria del Tribunale;

per l'annullamento

del provvedimento di diniego di titolo edilizio in sanatoria prot n. OMISSIS /220 del 27 novembre 2006, a firma del Dirigente del Settore "Sviluppo Produttivo e Residenziale - Sportello Unico per l'Edilizia", Servizio Abusi edilizi - Agibilità del Comune di Cesena.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cesena;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore il dott. Italo Caso;

Uditi l'avv. OMISSIS e l'avv. OMISSIS, per le parti, alla pubblica udienza del 26 febbraio 2015;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Presentata dal ricorrente, in data 22 marzo 2004, una domanda di concessione di condono edilizio ex art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 per i lavori di *"ristrutturazione di una porzione del piano terra, consistente nel cambio di destinazione d'uso di un locale ad uso servizi in cucina, demolizione di divisorio, di fioriere interne con creazione di un bagno, antibagno ed ampliamento dell'ingresso, trasformazione della copertura piana in terrazzo, copertura di due pergolati, in un fabbricato sito in Cesena, Via Garampa n. 2040, catastalmente distinto al C.T. al Fg. n. 165, mappale n. 365 ed al C.F. al Fg. n. 165, mappale n. 365"*, il Comune di Cesena rigettava l'istanza perché relativa ad intervento abusivo che, per la copertura dei pergolati, aveva determinato un incremento della cubatura superiore ai 100 mc., in contrasto con l'art. 33, comma 3, lett. b), della legge reg. n. 23 del 2004 (v. provvedimento prot n. OMISSIS/220 del 27 novembre 2006, a firma del Dirigente del Settore "Sviluppo Produttivo e Residenziale - Sportello Unico per l'Edilizia", Servizio Abusi edilizi - Agibilità).

Avverso il diniego ha proposto impugnativa l'interessato. Assume indebitamente applicato il limite dei 100 mc. di aumento di volumetria, in quanto introdotto da una legge regionale non ancora vigente al momento della presentazione dell'istanza; imputa, poi, all'Amministrazione di avere erroneamente

ascritto ad un incremento di cubatura la copertura dei due pergolati, giacché intervento in sé inidoneo a creare volume; lamenta, infine, che non si sia quanto meno ammesso a sanatoria il minore dei due pergolati, viste le dimensioni inferiori al limite di legge. Di qui la richiesta di annullamento dell'atto impugnato.

Si è costituito in giudizio il Comune di Cesena, resistendo al gravame.

All'udienza del 26 febbraio 2015, ascoltati i rappresentanti delle parti, la causa è passata in decisione.

Il ricorso è infondato.

Quanto, innanzi tutto, alla dedotta erronea applicazione della soglia massima di aumento della volumetria – limite di 100 metri cubi – ad una domanda di condono edilizio presentata prima dell'introduzione della relativa previsione normativa (art. 33, comma 3, lett. b), legge reg. n. 23/2004), il Collegio non può che rilevare come fosse la stessa disciplina regionale a stabilire in tal senso, secondo quanto si evince dall'art. 27, comma 2 (*"Le domande presentate in data antecedente all'entrata in vigore della legge 30 luglio 2004, n. 191 di conversione del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica), restano salve e sono esaminate dai Comuni nell'osservanza della presente legge ..."*). Si tratta di precetto che, come è stato osservato (v. Cons. Stato, Sez. I, 27 gennaio 2012 n. 417/2012, affare n. 1566/2011), costituisce ordinaria espressione del potere regionale di definizione delle norme di dettaglio necessarie alla determinazione dei limiti della condonabilità amministrativa dei manufatti edilizi abusivi; il che esclude la sussistenza di un inammissibile effetto retroattivo della relativa disciplina (v. TAR Emilia-Romagna, Sez. I, 3 febbraio 2015 n. 101, 27 novembre 2014 n. 1166 e 17 novembre 2014 n. 1116).

Quanto, poi, alla circostanza che la copertura dei pergolati non integrerebbe in ogni caso la creazione di volumetria, per consistere gli stessi in strutture che *"...non definiscono alcun volume ma solo una superficie destinata ad ombreggiare e proteggere dalle intemperie spazi esterni alla abitazione ..."* (così a pag. 4 del ricorso), il Collegio è dell'avviso che siano condivisibili le diverse conclusioni dell'Amministrazione. Come è stato rilevato in giurisprudenza, invero, può considerarsi un semplice pergolato, non comportante aumento di volumetria o superficie utile, solo quel manufatto realizzato in struttura leggera di legno che funge da sostegno per piante rampicanti o per teli, idonea a realizzare in tal modo una ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni, destinate ad un uso del tutto momentaneo, con la conseguenza che perché possa qualificarsi come mero arredo di uno spazio esterno, che non comporta realizzazione di superfici utili o volume, è necessario che l'opera consista in una struttura precaria, facilmente rimovibile, non costituente trasformazione urbanistica del territorio, laddove – al contrario – va qualificata come un intervento di nuova costruzione la realizzazione di una struttura di importanti dimensioni, ancorché contraddistinta da materiali leggeri quali legno e ferro, che rendono la stessa solida e robusta e che fanno desumere una permanenza prolungata nel tempo del manufatto stesso (v. TAR Campania, Napoli, Sez. IV, 14 maggio 2012 n. 2204). Appare chiaro, a questo punto, come le caratteristiche delle strutture in questione siano tipiche di un intervento che, per l'estensione, la copertura, l'intelaiatura infissa al pavimento attraverso pilastri e la parziale chiusura laterale, implica un uso permanente e di rilevante impatto del manufatto sul territorio, sì da doversi escludere la configurabilità di un mero arredo del giardino e potersi invece ravvisare un caso di abusiva creazione di volumetria, di cui tenere conto in sede di richiesta di condono edilizio.

Né, infine, è fondata la censura con cui si lamenta la mancata ammissione al condono quanto meno di uno dei due pergolati. Come questa Sezione ha già avuto modo di rilevare (v. sent. n. 1201 del 27 novembre 2014), non si può pretendere a posteriori una sanatoria parziale con scorporo dei volumi in eccesso, allorché si tratti di intervento abusivo a carattere unitario e per questo insuscettibile di un frazionamento d'ufficio.

In conclusione, il ricorso va respinto.

Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente, e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, nella misura complessiva di € 2.000,00 (duemila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Salvis Juribus